

ALLEGATO C

Oneri deducibili e detraibili - pagati nel 2020 – e crediti d'imposta
PARTE I: PRINCIPALI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

RP1- RP2- RP6	<p>Spese mediche e spese per prestazioni chirurgiche. In linea di principio le spese sanitarie rimborsate non sono detraibili o deducibili. Tuttavia, il contribuente ha diritto alla detrazione o deduzione fiscale della spesa sanitaria sostenuta anche nel caso in cui la stessa sia stata rimborsata, qualora il rimborso sia riconducibile a contributi o premi per i quali non è prevista la detraibilità o la deducibilità o che, essendo versati da altri (ad esempio, il datore di lavoro) concorrono formare il suo reddito (di lavoro);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese per l'acquisto di occhiali, protesi sanitarie e per analisi e terapie; - Spese per medicinali: per la detrazione è richiesta la relativa fattura o il cd. "scontrino fiscale parlante" in cui deve essere indicato il <u>codice fiscale del contribuente</u>; - Documentazione di eventuali rimborsi delle suindicate spese; - La detrazione spetta solo sulla parte che supera gli euro 129,00.
RP3	Spese per mezzi per l'accompagnamento di disabili, nonché spese mediche generiche e di assistenza specifica per disabili.
RP4	Spese per l'acquisto e riparazione di veicoli per disabili.
RP5	Spese per l'acquisto e il mantenimento di cani guida per non vedenti.
RP7 – RP8	Interessi , spese notarili, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari ed a prestiti e mutui agrari.
da RP 8 a RP14	Acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nel limite massimo di spesa di 250,00 euro.
da RP 8 a RP14	I premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo . Vale per le polizze stipulate dal 1° gennaio 2020.
da RP 8 a RP14	L'acquisto di strumenti compensativo / sussidi tecnici ed informatici per i soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).
da RP 8 a RP14	Assicurazioni contro gli infortuni e sulla vita, stipulate e rinnovate fino al 31.12.2000 ed assicurazioni stipulate dopo il 01.01.2001 che hanno per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%. Premio massimo detraibile pari a 530 euro.
da RP 8 a RP14	Assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Premio massimo detraibile pari a 1.291,14 euro (al netto dei premi corrisposti per assicurazioni per morte o invalidità).
da RP 8 a RP14	Spese per la frequenza dell' asilo nido da parte di figli (fino ad un importo massimo di 632,00 euro per ciascun figlio).
da RP 8 a RP14	Spese per la frequenza delle scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria (comprese le spese per la mensa) fino a 800,00 euro per studente e spese per tasse scolastiche ed universitarie .
da RP 8 a RP14	Spese funebri sostenute, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela, per un importo non superiore a 1.550,00 euro.
da RP 8 a RP14	Spese relative all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti fino a 2.100,00 euro.
da RP 8 a RP14	Spese per attività sportive praticate da ragazzi tra 5 e 18 anni, fino a 210,00 euro per ciascun figlio.
da RP 8 a RP14	Compensi pagati per intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale, fino a 1.000,00 euro. Serve la fattura rilasciata dall'intermediario, accompagnata da un'autocertificazione del contribuente che attesti che le spese si riferiscono all'acquisto dell'abitazione principale oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
da RP 8 a RP14	Canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede (l'università deve distare almeno 100 Km dal comune di residenza, 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate); l'importo massimo è 2.633,00 euro.
da RP 8 a RP14	<p>Erogazioni liberali a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (fino a 2.065,83 euro); - Società ed associazioni sportive dilettantistiche (fino a 1.500,00 euro); - Società di mutuo soccorso (fino a 1.300,00 euro); - Associazioni di promozione sociale (fino al 10% del reddito complessivo); - "Biennale di Venezia" (fino al 30% del reddito complessivo); - Stato, Regioni, Enti territoriali per attività culturali ed artistiche;

	<ul style="list-style-type: none"> - Enti operanti nello spettacolo, di fondazioni operanti nel settore musicale, per scopi artistici e culturali; - Istituti scolastici di ogni ordine e grado per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell'offerta formativa; - Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso la Banca d'Italia.
da RP 8 a RP14	Spese veterinarie (fino all'importo di 500,00 euro, per la parte che eccede 129,11 euro).
da RP 8 a RP14	Spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
da RP 8 a RP14	Contributi versati per il riscatto del corso di laurea di un familiare a carico.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA

da RP 8 a RP14	Erogazioni liberali a favore di: <ul style="list-style-type: none"> - Onlus e associazioni di promozione sociale (30%, nel limite di 30.000 euro); - Organizzazioni di volontariato (35%, nel limite di 30.000 euro);
da RP 8 a RP14	Detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore di partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del D.L. n. 149/2013.

PARTE II: ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

RP21	<p>Attestazioni di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori quali quelli versati alla Cassa Commercialisti, alla Cassa Artigiani, i contributi obbligatori dei liberi professionisti (soggettivo e maternità), il contributo INPS alla gestione separata, l'Assicurazione obbligatoria degli Agricoltori nonché l'Inail per gli infortuni domestici. Tali oneri possono riguardare i titolari di azienda, i lavoratori autonomi, i collaboratori familiari ed i soci ed anche i familiari fiscalmente a carico.</p> <p>Contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea e per la prosecuzione volontaria senza limiti di importo.</p> <p>Non sono più deducibili i contributi sanitari obbligatori SSN (servizio sanitario nazionale) versati con il premio assicurativo di responsabilità civile per i veicoli.</p>
RP22	Ricevute relative ad assegni periodici corrisposti al coniuge separato.
RP23	Attestazione di versamento concernente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (colf, baby sitter e badanti), anche relativi a prestazioni di tipo accessorio ("buoni lavoro" o "voucher"), fino ad 1.549,37 euro.
RP24	Ricevute di erogazioni liberali per il sostentamento del clero o ad altre istituzioni religiose (fino ad 1.032,91 euro).
RP25	Ricevute di spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.
RP26	<p>Ricevute relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributi versati a fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (fino a 3.615,20 euro); - Erogazioni liberali a favore di ONG riconosciute per i Paesi in via di sviluppo; - Erogazioni liberali a favore di ONLUS ed associazioni di promozione sociale - alternative tra detrazione del 26% dall'imposta o deduzione dal reddito; - Erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica, quelli vigilati e degli enti parco nazionali e provinciali; - Attestazione di rendite vitalizie pagate in forza di testamento o donazione; - Canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili; - Indennità pagate per la perdita dell'avviamento; - 50% delle spese sostenute per adozioni internazionali;
da RP27 a RP31	Attestazione di contributi previdenziali ed assistenziali versati a forme pensionistiche complementari ed individuali anche se versati per familiari fiscalmente a carico (fino a 5.164,57 euro).
RP32	Contratto di compravendita o attestazione delle spese di costruzione e degli interessi passivi dipendenti da mutui per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.

	<p>La deduzione ammonta al 20% e riguarda l'acquisto, dal 2014 al 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014 e cedute da imprese di costruzione o cooperative edilizie, l'acquisto di unità oggetto di interventi di ristrutturazione o di restauro e risanamento conservativo, nonché la costruzione di unità abitative su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro comprensivi di iva. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.</p>
RP33	Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione (esempio: compensi o redditi percepiti e tassati nel 2019 ma rimborsati al datore di lavoro nel 2020).
RP34	Codice fiscale della società partecipata con le caratteristiche di start-up innovativa che ha optato per il regime della trasparenza ex art. 116 TUIR, per la quale il socio può portare in deduzione dal proprio reddito la relativa quota di conferimento che eccede il reddito complessivo della società.
RP36	Deduzioni nel limite del 10% del reddito complessivo in relazione alle erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS. Questa deduzione è alternativa alla detrazione di cui ai righi da RP8 a RP13.

PARTE III: DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36%, 41%, 50%, 65%, 90% E 110% PER LAVORI RELATIVI AD ABITAZIONI

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio è necessario fornire i dati catastali identificativi degli immobili, gli estremi di registrazione dell'eventuale contratto di locazione o comodato e gli altri dati necessari per fruire della detrazione. I relativi pagamenti devono sempre essere effettuati tramite bonifico bancario o postale con espressa indicazione della causale di versamento (16-bis DPR 917/1986), codice fiscale di chi effettua il versamento e codice fiscale o partita Iva del beneficiario. La detrazione vale anche per le spese relative alle parti comuni condominiali ripartite tra i proprietari in base ai millesimi.

La **detrazione di imposta** in vigore è pari al:

- 36% da ripartire in 10 rate annuali per le spese sostenute dal 2018 al 2020 per gli interventi di sistemazione del verde, con un limite di spesa di 5.000 euro;
- 50% da ripartire in 10 rate annuali per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un limite di spesa di 96.000 euro;
- 50%, 70%, 80% da ripartire in 5 rate annuali per le spese sostenute dal 2017 al 2021 per gli interventi di adozione di misure antisismiche, con un limite di spesa di 96.000 euro. L'ammontare della detrazione dipende dalla riduzione della classe di rischio sismico. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 la detrazione è innalzata al 110%;
- 90% da ripartire in 10 rate annuali per le spese sostenute nel 2020 per interventi di recupero o restauro delle facciate, senza limiti di spesa.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2020 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo spettante.

La detrazione avviene dall'imposta netta dovuta per l'anno 2020 e deve essere ripartita in **5 o 10 rate annue** di pari importo, a seconda del tipo di intervento. Per le spese sostenute nel 2020 è possibile optare per la cessione a terzi del credito corrispondente alle rate residue della detrazione.

Le detrazioni suindicate spettano anche **all'acquirente o assegnatario di unità immobiliari** facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro o risanamento conservativo eseguito da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. L'acquisto o l'assegnazione devono avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione e la detrazione per le spese sostenute nel 2020 spetta forfettariamente per il **50%** del prezzo di acquisto o di assegnazione con i limiti di spesa suindicati per le spese di ristrutturazione.

ATTENZIONE: Comunicazione ENEA

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge

di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

La comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, utilizzando il sito <https://bonuscasa2021.enea.it/>.

Per "data di fine lavori" si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.

Per eventuali approfondimenti potete consultare anche le numerose circolari redatte negli anni dal nostro Studio.

PARTE III C: - DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 50% PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione del **50%** in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici nuovi** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze ed è ripartita in **10 rate** annuali.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali oppure mediante carte di credito o carte di debito. Per fruire dell'agevolazione è necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

PARTE IV: - DETRAZIONE D'IMPOSTA PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO E SUPERBONUS

La legge di bilancio 2021 (legge n.178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato al 31 dicembre 2021, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Le spese sostenute nel 2020 per le quali è possibile beneficiare della detrazione sono le seguenti:

- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse euro 153.846,15, detrazione d'imposta massima 100.000,00 euro);
- Interventi sull'involucro degli edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse 92.307,69 euro, detrazione d'imposta massima Euro 60.000,00);
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (limite massimo delle spese ammesse 92.307,69 euro, detrazione d'imposta massima 60.000,00 euro);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (limite massimo agevolabile euro 46.153,84, detrazione massima 30.000,00 euro);

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito alla singola unità immobiliare e pertanto va ripartito tra i soggetti possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'importo effettivamente sostenuto.

Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, l'ammontare massimo della detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio ad eccezione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica che si riferiscono all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari.

Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70% o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

La detrazione spettante per le spese sostenute nel 2020 deve essere suddivisa obbligatoriamente in **10 rate** di uguale importo.

Altra importante novità, in vigore dal 2020, è rappresentata dalla possibilità, prevista per tutti i contribuenti, di cedere il credito, corrispondente alle rate residue della detrazione spettante e relativa a spese sostenute nel 2020 e 2021, a soggetti terzi, fra cui fornitori, soggetti privati, istituti di credito e intermediari finanziari. Per poter usufruire della detrazione i pagamenti devono essere stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, con l'indicazione della relativa legge agevolativa (art. 16-bis DPR 917/1986), del numero di partita iva del percipiente e del codice fiscale del beneficiario della detrazione. Inoltre, entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere trasmessa telematicamente all'ufficio competente ENEA, un'apposita comunicazione contenente i dati relativi agli interventi realizzati. Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica

proseguano nell'anno successivo non è più necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente. Infine, per determinati interventi è necessario acquisire e conservare una asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi che l'intervento eseguito è conforme ai requisiti tecnici previsti dalla Legge.

La detrazione per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

È riconosciuta una detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per i seguenti interventi di efficienza energetica:

- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente.

La detrazione al 110% è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico se eseguiti congiuntamente ad uno dei due interventi appena elencati.

PARTE V: DETRAZIONI PER INQUILINI CON CONTRATTI DI LOCAZIONE

Gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale possono usufruire di determinate detrazioni forfetarie di importo variabile a seconda del reddito dichiarato dal contribuente nel 2020:

- Se il loro reddito complessivo non supera 30.987,41 euro ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che in regime di canone convenzionale);
- Se il loro reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che convenzionale) da giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni. La detrazione spetta solo per i primi 3 anni;
- Se il loro reddito complessivo non supera 30.987,41 euro ed il contratto è stipulato da un lavoratore dipendente che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro a non meno di 100 Km di distanza dal precedente. La detrazione spetta per tre anni dal trasferimento della residenza;

I lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro che abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo Comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione possono fruire della detrazione del per i primi tre anni dal trasferimento della residenza.

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni possono fruire di una detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni per l'affitto di terreni agricoli. La detrazione spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui. Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

PARTE VI: DETRAZIONI PER INVESTIMENTI IN START-UP O PMI INNOVATIVE

I contribuenti nel 2020 possono fruire di una detrazione

- Del 50% per gli investimenti nel capitale sociale di start-up innovative, fino ad un investimento massimo di 100.000 euro per ogni periodo d'imposta;
- Del 50% per gli investimenti nel capitale sociale di PMI innovative, fino ad un investimento massimo di 300.000 per ogni periodo d'imposta.

Nel modello REDDITI è necessario indicare, oltre all'importo dell'investimento, anche il tipo di investimento, diretto o indiretto, ed in questo secondo caso va specificato il codice fiscale del soggetto intermediario.

PARTE VI: ALTRE DETRAZIONI

- Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida nel limite di 1.000 euro;
- Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Detrazione per le donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova";
- Credito d'imposta vacanze (c.d. Bonus Vacanze).

ALTRI CREDITI DI IMPOSTA

Nella dichiarazione dei redditi vanno evidenziati anche i dati relativi ad eventuali crediti di imposta quali ad esempio quelli maturati nel 2020 per:

- Riacquisto della prima casa;
- Incremento dell'occupazione;

- Reintegro delle anticipazioni ai fondi pensione;
- Mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
- Compensi corrisposti agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita;
- Immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- Redditi prodotti all'estero;
- Erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. "Art-Bonus" – e della scuola – c.d. "School-bonus";
- Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica;
- Credito d'imposta per videosorveglianza;
- Canoni di locazione non percepiti in caso di provvedimento di sfratto.